



CODICE DI COMPORTAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28 gennaio 2015

INDICE

Premessa.....	3
1. Codice Etico.....	3
2. Regolamento gare	4
3. Gli obblighi informativi nei confronti del Socio ROMA CAPITALE	5
4. Regole di condotta per le nomine dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società controllate o partecipate di secondo livello.....	7
4.1 I Consigli di Amministrazione.....	7
4.2 I Collegi Sindacali.....	8

Premessa

Il presente Codice, adottato ai sensi dell'art. 1.2 dello Statuto sociale vigente, detta le linee guida del Codice Etico, individua i flussi di informazione tra gli organi della società e il Socio ROMA CAPITALE e detta le regole di condotta per le nomine dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società controllate o partecipate di secondo livello.

Gli adempimenti informativi richiesti non si sostituiscono, bensì si affiancano a quelli connessi alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel Contratto di Servizio stipulato con ROMA CAPITALE.

Il presente Codice presuppone l'individuazione, presso il Socio, di un ufficio preposto alla direzione e al coordinamento delle società del "Gruppo ROMA CAPITALE". Detto ufficio è stato individuato nel Dipartimento Partecipazioni Gruppo ROMA CAPITALE. Pertanto ogni riferimento ad informazioni, comunicazioni o adempimenti che il Codice prevede nei confronti di ROMA CAPITALE, andrà inteso come da effettuarsi per il tramite del suddetto Dipartimento.

1. Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione adotta, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Codice Etico nel rispetto di principi etici generali, quali l'obbligo di diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza, che connotano e garantiscono il corretto espletamento della prestazione lavorativa da parte dei destinatari.

Destinatari del Codice Etico sono gli Amministratori, i Sindaci, i Soggetti che operano per la società incaricata della revisione legale dei conti di AMA S.p.A., i Dirigenti, i Dipendenti, i fornitori, i consulenti e chiunque instauri con AMA S.p.A., a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti di collaborazione o di partnership. Tutti i destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e,

per quanto di propria competenza, a fare osservare, i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare il Codice Etico, in conformità anche agli schemi generali predisposti dalle rispettive associazioni di categoria di appartenenza, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- a) finalità e destinatari;
- b) obblighi nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) rapporti con i terzi;
- d) politiche del personale;
- e) incompatibilità;
- f) cumulo di incarichi ed impieghi;
- g) salute, sicurezza e ambiente;
- h) modalità di attuazione e di controllo del Codice Etico.

2. Regolamento gare

Il Consiglio di Amministrazione adotta una Procedura per la Gestione degli acquisti per l'approvvigionamento di beni, servizi, lavori che disciplina le modalità, i limiti ed i criteri da osservare sia per l'acquisizione di forniture di beni, lavori e servizi di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria, sia per lo svolgimento di particolari incarichi conferiti dall'Amministrazione Capitolina, nel pieno rispetto delle normative comunitarie e italiane vigenti, in particolar modo il Codice degli Appalti (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207).

Obiettivo della procedura adottata è quello di rendere efficiente il processo di gestione operativa degli acquisti e garantire elevati standard di qualità di beni, servizi, lavori acquistati, nel rispetto dei principi generali cui si ispirano le summenzionate normative. ,

AMA S.p.A., in linea con l'indirizzo formulato nella deliberazione della Giunta Capitolina, n. 18 del 29 gennaio 2014, e come organismo interamente partecipato da ROMA CAPITALE, si adegua al modello di centralizzazione della spesa per beni e servizi

approvato, con deliberazione n. 20 del 5 febbraio 2014, in base al quale il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti -, a seguito della definizione di un contratto di servizio, assume il ruolo e la funzione di Centrale di Committenza, mentre i singoli organismi partecipati ricopriranno le funzioni di Stazione Appaltanti. Tutto ciò al fine di razionalizzare i processi di approvvigionamento del Gruppo ROMA CAPITALE e di contenere la spesa per beni e servizi di “uso comune”.

3. Gli obblighi informativi nei confronti del Socio ROMA CAPITALE

3.1 Principali obblighi informativi del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In conformità allo Statuto di AMA S.p.A., il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Socio unico ROMA CAPITALE, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di “controllo analogo”.

L’organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al Socio unico ROMA CAPITALE una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO), composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale. In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al Socio unico ROMA CAPITALE una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell’organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione. Tali informazioni sono fornite sia in riferimento alla Società che a livello consolidato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette, tempestivamente, al Socio unico ROMA CAPITALE, il verbale di ciascuna Assemblea.

3.2 Principali obblighi di informazione e segnalazione del Collegio Sindacale

Il Presidente del Collegio Sindacale è tenuto a segnalare, tempestivamente, al Socio unico ROMA CAPITALE ogni irregolarità o comportamento che possa far nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale, nella persona del suo Presidente, invia al Socio unico ROMA CAPITALE, una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte in occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno uno o più dei seguenti punti: (i) la costituzione di società; (ii) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (iii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iv) le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni.

3.3 Principali obblighi di informazione della Società di Revisione

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

La procedura ed i requisiti di partecipazione alla relativa gara per l'individuazione della Società di Revisione sono, preventivamente, condivisi con il Socio unico ROMA CAPITALE.

Il Revisore legale dei conti / Società di Revisione, è tenuto a trasmettere gli atti ufficiali al Socio unico ROMA CAPITALE.

Il Revisore legale dei conti / Società di Revisione deve impegnarsi, inoltre, a segnalare al Collegio Sindacale ed al Socio unico ROMA CAPITALE, qualsiasi irregolarità dallo stesso rilevata.

Gli obblighi di informazione di cui sopra dovranno essere trasfusi nel contratto che AMA S.p.A. stipulerà con il Revisore legale dei conti / Società di Revisione.

4. Regole di condotta per le nomine dei componenti dei Consigli di

Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società controllate o partecipate di secondo livello.

4.1 I Consigli di Amministrazione

AMA S.p.A. regola le proprie nomine nei Consigli di Amministrazione delle società che controlla o alle quali partecipa, prevedendo generali requisiti di professionalità e specchiata moralità, necessari per ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo di una società di capitali. In ogni caso, i futuri componenti dei Consigli di Amministrazione non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per quanto applicabili;
- c) mancanza dei requisiti di professionalità ed onorabilità necessari per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di controllo in pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- d) aver subito sentenze di condanna anche se ancora non passate in giudicato, ovvero sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, relativamente a reati che incidono sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, o per delitti finanziari;
- e) essersi reso, gravemente, colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- f) aver ricoperto la carica di Amministratore o Sindaco effettivo in società per le quali,

durante detti incarichi sia stata comprovata la sua diretta responsabilità nell'aver creato le condizioni per una dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e amministrazione straordinaria.

La nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. AMA S.p.A. garantisce, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione dei Consigli di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

AMA S.p.A., al fine di assicurare la massima circolazione delle informazioni, prevede che la maggioranza dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società che controlla sia costituita preferibilmente, ma non esclusivamente, da propri dipendenti.

4.2 I Collegi Sindacali

AMA S.p.A. regola le proprie nomine nei Collegi Sindacali delle società che controlla o alle quali partecipa, prevedendo che:

- a) non possano essere nominati Sindaci coloro che sono legati da rapporti professionali o di qualsiasi altra natura patrimoniale con la società di primo livello;
- b) almeno uno dei membri effettivi e uno dei supplenti (o due nel caso di collegio composto da cinque persone) debba essere scelto tra soggetti che abbiano svolto già attività di Sindaco per almeno cinque anni in più di una società per azioni pubblica o

privata;

- c) non possano essere nominati Sindaci coloro che risultano legati da rapporti professionali con la società di revisione o con società appartenenti alla stessa “rete” della società di revisione;
- d) non sussistano cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per quanto applicabili.

La nomina dei componenti dei Collegi Sindacali è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. AMA S.p.A. garantisce, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione dei Collegi Sindacali come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Le quote di cui sopra si applicano anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Stante la distinzione tra autonomia gestionale e funzione di controllo, AMA S.p.A. è tenuta ad informare, preventivamente, il Socio ROMA CAPITALE, per il tramite del Gabinetto del Sindaco e del Dipartimento Partecipazioni Gruppo ROMA CAPITALE, in merito ai componenti che intende nominare nei Collegi Sindacali delle società controllate o partecipate.